

Il DL n°1195-ter-B, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, approvato dal Senato lo scorso 9 luglio 2009 ed in attesa di pubblicazione sulla G.U., prevede all'art. 17, co. 4, una serie di integrazioni all'art. 4, co. 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria per il 2004), le quali introducono alcune norme a tutela del “Made in” che, nell'intenzione del legislatore, dovrebbero porre un argine ai fenomeni della contraffazione e dell'utilizzazione illecita di marchi e segni distintivi di prodotti industriali.

Nuove disposizioni contro la contraffazione

Il disegno di legge prevede la riformulazione di alcuni articoli del codice penale per punire più severamente i reati di contraffazione e vendita di prodotti con segni mendaci.

Per quanto riguarda il caso dell'art. 4, co. 49, L. 350/2003, vengono apportate modifiche sostanziali al reato di “falsa o fallace indicazione di provenienza o di origine delle merci”, introdotto da tale legge (sebbene l'inciso “o di origine” non appartenga al testo originario dell'art. 4, comma 49 della Finanziaria 2004, essendo stato inserito dall'art. 1 comma 9 della legge 111/2005, di conversione del d.l. 35/2005).

Come noto, ricorre l'ipotesi della “fallace” indicazione di provenienza/origine - fermo restando che il trattamento sanzionatorio è lo stesso di quello della “falsa” indicazione di provenienza o di origine, trattandosi in sostanza dello stesso reato - ogni volta che, nonostante la corretta indicazione dell'origine e/o provenienza estera dei prodotti, vengono utilizzati per contraddistinguere gli stessi segni, figure, od altri elementi distintivi idonei ad indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana (sull'argomento vedasi le precisazioni formulate dell'Agenda delle Dogane con la circo-

lare n. 20/D del 13 maggio 2005). Si parla invece di “falsa” indicazione di provenienza o di origine ogniqualvolta viene apposta la stampigliatura “made in Italy” su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa comunitaria sull'origine (contenuta nel Codice Doganale Comunitario). Il disegno di legge n°1195-ter-B aggiunge, a proposito di quest'ultima fattispecie, una disposizione la quale prevede si ha “falsa” indicazione di provenienza o di origine delle merci anche nel caso in cui un prodotto a marchio di azienda italiana viene importato nel nostro Paese senza che vi sia l'indicazione precisa e con caratteri evidenti su di esso del Paese o luogo di sua effettiva fabbricazione o produzione. Qualora si verifichi tale situazione, si incorrerà dunque nel reato di falsa indicazione di provenienza o origine, che la L. 350/2003 assimila quod poenam al reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), che a sua volta subisce nel testo del disegno di legge un inasprimento sotto il profilo sanzionatorio, con elevazione del tetto mas-

simo della pena reclusiva dagli attuali 12 mesi a due anni (quello relativo alla multa, pari a 20.000 euro, rimane invece invariato).

Per quanto riguarda la sanatoria in via amministrativa di entrambe le fattispecie di reato di cui sopra, la nuova disciplina prevede la possibilità di regolarizzare la fallace indicazione delle merci mediante l'asportazione, a cura ed a spese del contravventore, dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana e la falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza, mediante l'asportazione della stampigliatura “made in Italy” o l'adozione di altro accorgimento dal quale si evinca l'esatta indicazione dell'origine o provenienza delle merci in questione. Una novità è invece costituita dal fatto che le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine, una volta che le merci sono state immesse in libera pratica in un altro Paese comunitario, non potranno più essere regolarizzate. Lo scopo di tale disposizione è evidentemente quello di scoraggiare la pratica seguita da molti operatori italiani di instra-

dare i loro traffici in altri Stati membri dotati di legislazioni più permissive, immettendo lì in libera pratica le loro merci, per poi farle giungere nel nostro Paese tramite spedizione intracomunitaria.

Le disposizioni aggiunte dal nuovo disegno di legge all'art. 4, co. 49 della Finanziaria 2004 intendono punire una particolare categoria di violazioni divenute piuttosto frequenti negli ultimi anni per via del valore aggiunto che un marchio italiano può attribuire a determinate merci nella cui produzione il nostro Paese ha raggiunto notevoli livelli di eccellenza (es. prodotti del tessile-abbigliamento, calzature, arredo, ecc.). Esse riguardano infatti tutti quei prodotti realizzati all'estero per lo più da aziende italiane che hanno delocalizzato o da terzi contoterzisti che agiscono sulla base di precise istruzioni impartite da esse, i quali sono rivenduti in Italia a prezzi elevati, spacciati come produzioni nazionali di alta gamma.

Sebbene l'intento sia nobile, il

mezzo scelto per realizzarlo è tuttavia sbagliato.


Per evitare di incorrere nella violazione introdotta dal nuovo testo di legge si chiede infatti alle imprese che importano nel nostro Paese merci o prodotti recanti un marchio di un'azienda italiana, di riportare sulle stesse un'indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore riguardo la loro effettiva origine estera.

Un primo dubbio riguarda il significato del termine "marchi di aziende italiane" utilizzato dal legislatore nell'inciso di cui al nuovo testo riformulato del comma 49, art. 4 della finanziaria 2004. Interpretando letteralmente tale disposizione, sembrerebbe che debba considerarsi tale qualsiasi marchio depositato in Italia da aziende italiane.

Ma in questo caso la norma finisce con il disincentivare gravemente le imprese italiane che delocalizzano all'estero, in quanto le stesse vengono forzate a specificare sul prodotto il luogo di fabbricazione/origine, non-

ostante la proprietà italiana del marchio (es. un capo tessile realizzato da un'azienda italiana e venduto con marchio italiano, ma fabbricato negli impianti di produzione che questa ha in Cina oppure da un terzo subfornitore secondo le indicazioni impartite dall'azienda italiana, che poi vi apporrà il proprio marchio prima di lanciarlo in commercio, dovrà recare l'espressa indicazione che il suo luogo di produzione è in Cina). L'azienda italiana quindi, in teoria, dovrebbe avere maggiore interesse a mantenere la propria produzione in ambito nazionale, a meno che non preferisca realizzare prodotti di bassa gamma per i quali è indifferente che sul prodotto compaia la specificazione che è stato realizzato in Italia piuttosto che "... in Cina".






La realtà è invece che la disposizione in oggetto rischia di provocare una vera e propria discriminazione delle nostre produzioni nazionali rispetto ad altre produzioni comunitarie. Le aziende stabilite negli altri



INGE

i n f o r m a t i c a

Software Made in Italy

PEGASUS

il software in ambiente windows per la Gestione degli spedizionieri doganali ed Aziende di Import / Export

I MODULI

- D.A.U e documenti doganali
- Transiti NCTS e documentazione complementare
- Intrastat
- Manifesto doganale "CARGO"
- Procedure domiciliate I/E – CAD
- Perfezionamenti passivi e attivi
- Restituzione diritti

- Depositi doganali ed IVA
- Gestione conti di debito/garanzie
- Tariffazione e fatturazione

SOLUZIONI COLLEGATE

- Gestione Integrata Spedizioni terrestri, marittime e aeree
- Integrazione contabilità SIGLA++

INGE INFORMATICA s.r.l., Via Enrico Fermi,11 - 52040 Pieve al Toppo - Civitella in Val di Chiana (AR)
 Infoline 0575.410555 r.a. - Fax 0575.410554 - Web: www.ingeinformatica.it - E-mail mktg@ingeinformatica.it

Stati membri che hanno delocalizzato e fabbricato i propri prodotti in Paesi terzi, non sono soggette attualmente ad alcun obbligo di indicazione del luogo di fabbricazione o produzione delle merci nel momento in cui le rivendono nei rispettivi territori. Qualora intendano importarle in Italia, esse continueranno a non essere soggette a tale obbligo, a meno che, cosa alquanto improbabile, non utilizzino per contrassegnarle un marchio appartenente ad un'azienda del nostro Paese (es. una controllata italiana). Quindi, nel caso in cui un'azienda (es. tedesca) utilizzi per vendere le proprie merci in Italia, un marchio con semplice assonanza italiana, questa non sarà soggetta ad alcun obbligo di specificazione del luogo di fabbricazione/produzione delle stesse, trattandosi non di marchio nazionale, ma estero.

La nuova normativa infatti, si disinteressa di quello che probabilmente costituisce oggi il fenomeno che affligge maggiormente il Made in Italy, ossia il cd. "Italian sounding", il cui giro d'affari viene stimato in oltre 60 miliardi di euro l'anno.

Ma un rischio ancor maggiore può venire dalla pratica - che il disegno di legge sembra incentivare - per cui le aziende italiane preferiscano registrare in altri Stati membri il proprio marchio (magari servendosi di una loro controllata) per poi immettere i propri prodotti in libera pratica in Italia. In tal caso infatti, la disposizione di cui al nuovo testo di legge verrebbe aggirata, con grave distorsione di traffici a favore degli altri Stati membri. È proprio di questo che abbiamo bisogno nell'attuale periodo di grave recessione economica?

L'effetto della nuova normativa, molto probabilmente, sarà che gli operatori italiani sceglieranno di importare le proprie merci fabbricate all'estero attraverso altri Paesi comunitari (es. Germania, Olanda), in modo da evitare di imbattersi nell'obbligo nazionale, penalmente sanzionato, di indicazione del Paese di effettiva produzione, per poi spedirle in cessione intracomunitaria sul mercato italiano, contando sulla minore frequenza dei controlli a cui sono soggetti le merci che circolano

da parte a parte del territorio doganale comunitario. Qualora le dogane od altri organismi di controllo intercettano tali merci in Italia, le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non potranno tuttavia più essere sanate, essendo le merci in questione già state immesse in libera pratica, come visto più sopra. La conseguenza è che potranno essere bloccate nel nostro Paese le vendite di tutte quelle merci recanti marchi di aziende italiane, le quali pur essendo già immesse in libera pratica in altri Stati membri, sono sprovviste dell'indicazione del Paese o luogo di effettiva fabbricazione o produzione, aspetto questo che solleva dei dubbi di compatibilità con l'art. 28 del Trattato CE, trattandosi nella sostanza di una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione (vedasi in proposito quanto affermato dalla Corte di giustizia delle Comunità Europee con la sentenza 15 dicembre del 1976, in causa 41/76, "Donckerwolcke", la quale ha precisato che i provvedimenti contemplati per la liberalizzazione degli scambi si applicano in modo identico ai prodotti originari degli Stati membri ed ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovino in "libera pratica nella comunità").

Ma al di là di tutto ciò, il legislatore dimostra ancora una volta un'ostinazione ad intervenire su una materia che non ha più senso regolamentare a livello nazionale, essendo l'Italia inserita all'interno di un mercato comune privo di barriere interne dove gli operatori oggi possono scegliere liberamente lo Stato membro attraverso il quale immettere in libera pratica le proprie merci.

Inoltre la nuova disciplina finisce con il sovrapporre due problematiche, quella del marchio di fabbrica e quella del marchio di origine, le quali rispondono a logiche, discipline e mezzi di tutela differenti, come precisato dalla Corte di Cassazione, Sez. III, 7/7/1999 n. 2500.

Il marchio di fabbrica mira infatti a consentire al consumatore l'individuazione dell'origine di un dato prodotto a prescindere dalle qualità intrinseche possedute dallo stesso, mentre i marchi di origine (fra i quali

rientra il "Made in"), perseguono più specificamente lo scopo di fornire ai produttori una tutela giuridica in relazione a prodotti che posseggono qualità e caratteristiche specifiche, qualora queste siano direttamente collegate al luogo dove sono prodotti, evitando di riflesso che i consumatori siano fuorviati circa l'origine di dati prodotti, ogni volta si ritenga che quest'ultima abbia un impatto diretto sulla qualità e caratteristiche degli stessi.

La nuova norma insomma, oltre a generare gli inconvenienti di cui sopra, finisce col gettare ulteriore confusione su una materia già di per sé complessa e caratterizzata da una considerevole stratificazione di principi e disposizioni normative dettati a livello internazionale (in specie, art. IX del GATT e Convenzione di Madrid del 14 aprile 1891), comunitario, e nazionale. Essa inoltre rischia, ove gli uffici doganali dovessero propendere per un'interpretazione particolarmente rigorosa della stessa, di provocare una notevole crescita del contenzioso in dogana (in ciò abbiamo dei significativi precedenti con la L. 350/2003, la quale ha dato vita ad una copiosa produzione giurisprudenziale soprattutto nei primi due anni di vigenza), nonché ritardi ulteriori nello svincolo delle merci. Infine, si dubita inoltre che le nuove disposizioni a tutela del made in siano effettivamente in grado di tutelare gli interessi dei nostri produttori nazionali. L'auspicio è pertanto che il legislatore rimedi agli inconvenienti di cui sopra, abrogando le disposizioni in questione.

Intanto un problema immediato verrà a determinarsi per quelle merci a marchio italiano fabbricate all'estero già in viaggio verso il nostro Paese, le quali - in assenza di un periodo transitorio per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni - verranno a cadere nel campo di applicazione del nuovo provvedimento e quindi finiranno automaticamente con l'essere bloccate presso i nostri uffici doganali in attesa della sanatoria amministrativa. Al danno insomma, si aggiunge la beffa.

Daniilo Desiderio